

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 22

Riunione del 28 marzo 2007

Sono presenti:

- | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | VICE PRESIDENTE |
| - Avv. Gian Roberto | CALDARA | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro | Segretaria |

23.06.07 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI . AGRILLO GIUSEPPE

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le conclusioni della Procura Federale;

osserva

nel corso dello svolgimento del 4° set ed al termine dell'incontro INA ASSITALIA GIARRE e TEAM VOLLEY PRIOLO del 9 dicembre 2006, il tesserato Agrillo Giuseppe, nella sua qualità di allenatore della Ina Assitalia Giarre, poneva in essere tutta una serie di comportamenti che venivano annotati dal Direttore di gara nel referto arbitrale sottoscritto anche dal secondo arbitro, dall'esame del quale si evidenzia che il medesimo Agrillo abbia profferito al loro indirizzo pesanti proteste, reiterate offese ed ingiurie , oltre a frasi gravemente minacciose, comportamento questo accompagnato da un atteggiamento verosimilmente ostile.

./.

In relazione ai fatti sopra citati ed ai comportamenti ravvisati si osserva un punto di

Diritto

La giurisprudenza di questa Commissione e della CAF è univoca nell'attribuire al referto di gara la qualità di fonte primaria di prova, nell'ambito di un procedimento da adottarsi a carico di tesserati ed affiliati in occasione di un incontro sportivo svoltosi sotto l' egida della FIPAV, cosicché i fatti ed i comportamenti ascritti al tesserato Giuseppe Agrillo, sono rimasti provati laddove peraltro si accusa un principio di ammissione da parte dello stesso prevenuto.

Proprio in ragione anche delle ammissioni di Agrillo Giuseppe, in relazione ai fatti contestatigli, si ritiene opportuno applicare la diminuzione della sanzione di mesi uno rispetto a quella determinata in mesi quattro per i fatti medesimi, nel computo dei quali devono essere decurtati quelli di presofferenza di mesi due.

Pertanto atteso che la pena base è determinata in mesi quattro di sospensione da ogni attività federale, la stessa va ridotta di mesi uno per effetto della riconosciuta attenuante e conseguentemente ridotta a tre, dei quali due già scontati a titolo di sospensione cautelare.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale determina a carico di Agrillo Giuseppe la sanzione della sospensione da ogni attività federale di mesi tre, dei quali due già scontati a titolo di sospensione cautelare.

Affisso il 5 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci